

Publicato il 02/11/2016

**N. 10823/2016 REG.PROV.COLL.**  
**N. 05544/2010 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima Quater)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 5544 del 2010, proposto da:  
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Bruno Aguglia, con  
domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Padova,82;

***contro***

Ministero della Giustizia - D.A.P., in persona del legale  
rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura  
generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***per l'annullamento***

del decreto in data 25 novembre 2009 recante rigetto della domanda  
di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle  
infermita' riscontrate al ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia - D.A.P.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2016 il dott. Salvatore Mezzacapo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

Espone l'odierno ricorrente, già in servizio alle dipendenze dell'Amministrazione della giustizia in qualità di Assistente del Corpo di Polizia Penitenziaria, di aver presentato in data 16 gennaio 2002, 10 dicembre 2001 e 14 giugno 2001 istanze per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità: *“persistente e marcato disturbo d'ansia generalizzato con umore depresso in trattamento specifico”*, *“-OMISSIS-”* e *“-OMISSIS-”*. Successivamente, in data 14 dicembre 2004, la Commissione medico ospedaliera di Roma ha valutato il ricorrente come effettivamente affetto dalle ricordate patologie, dichiarandolo permanentemente non idoneo al servizio e idoneo ad essere impiegato in corrispondenti aree funzionali del personale civile della medesima amministrazione penitenziaria.

Con parere reso nell'adunanza n. 295/2008 del 17 giugno 2008 il Comitato di verifica per le cause di servizio ha espresso il proprio avviso nel senso della non dipendenza da causa di servizio delle

acclerate infermità.

Infine, con l'avversato decreto in data 25 novembre 2009, il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria ha, sulla scorta e in conformità del citato parere, statuito che le ripetute infermità non sono dipendenti da causa di servizio.

Avverso il detto provvedimento e il citato parere del Comitato è dunque proposto il presente ricorso a sostegno del quale si deduce eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento della realtà fattuale per essersi l'amministrazione adagiata sul parere del Comitato di verifica il quale ha, a sua volta, escluso in maniera illegittima l'esistenza di un collegamento logico tra le patologie accertate e il lavoro svolto dal ricorrente. In particolare, rileva il ricorrente che la medesima Commissione medico ospedaliera, riunitasi in data 16 gennaio 2008, per eseguire gli accertamenti finalizzati al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio ai fini dell'equo indennizzo, ha riaffermato la detta dipendenza da causa di servizio con ascrivibilità alla 5<sup>a</sup> categoria della tabella A.

Si è costituita in giudizio l'intimata amministrazione affermando la infondatezza del proposto ricorso e concludendo perché lo stesso venga respinto.

Alla pubblica udienza del 18 ottobre 2016 il ricorso viene ritenuto per la decisione.

Il ricorso non è fondato e va, pertanto, respinto.

Preliminarmente osserva in via generale il Collegio che il giudizio medico legale circa la dipendenza di infermità da cause o concause di

servizio si fonda su nozioni scientifiche e su dati di esperienza di carattere tecnico discrezionale che, in quanto tali, sono sottratti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo salvi i casi in cui si ravvisi irragionevolezza manifesta o palese travisamento dei fatti ovvero quando non sia stata presa in considerazione la sussistenza di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla valutazione medico finale, oppure esulino dai normali canoni di attendibilità in relazione alle conoscenze scientifiche applicate (Cfr., ex multis, T.A.R. Lazio, Sezione I bis, 30 dicembre 2014 n. 13327).

Infatti, nelle controversie aventi per oggetto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità sofferte da pubblici dipendenti il sindacato che il giudice della legittimità è autorizzato a compiere sulle determinazioni assunte dagli organi tecnici, ai quali la normativa vigente attribuisce una competenza esclusiva nella materia de qua, deve necessariamente intendersi limitato ai soli casi di travisamento dei fatti e di macroscopica illogicità *ictu oculi* rilevabili, trattandosi di limiti che perimetrano in termini chiari, puntuali e ineludibili l'ambito entro il quale il giudice amministrativo può svolgere il proprio compito che, riguardando la verifica della regolarità del procedimento, non gli consentono in alcun caso di sovrapporre il proprio convincimento a quello espresso dall'organo tecnico nell'esercizio di una attività tipicamente discrezionale e giustificata dal possesso di un patrimonio di conoscenze specialistiche del tutto estranee al patrimonio culturale di detto giudice. (Cfr. Tar Lazio, Sez. I ter, 2 marzo 2011 n. 1936).

Deve peraltro ribadirsi che il Collegio, in materia di riconoscimento da causa di servizio delle infermità contratte da un pubblico dipendente, condivide il prevalente indirizzo giurisprudenziale secondo cui l'ordinamento mette a disposizione dell'Amministrazione una serie di pareri resi da organi consultivi diversi, ma affida al Comitato di verifica il compito di esprimere un giudizio conclusivo di sintesi anche sulla base di quello reso dalla Commissione medica ospedaliera (Cfr. T.A.R. Lazio, Sezione I bis 17 dicembre 2014 n. 12835).

Ne consegue che l'accertamento della C.M.O., pur come nella specie ribadito, nulla comporta in termini di riconoscimento dell'infermità come dipendente da causa di servizio.

Il giudizio del Comitato di verifica svolge invero funzione di sintesi e di composizione dei diversi pareri resi dagli organi intervenuti nel procedimento, attraverso la riconduzione a principi comuni delle attività svolte dalle commissioni mediche intervenute nel procedimento, sicché non è configurabile alcuna contraddittorietà nel caso di contrasto fra le valutazioni espresse dal Comitato e quelle precedenti di altri organi, dato che l'ordinamento affida a un solo organo, il Comitato di verifica, la competenza a esprimere un giudizio conclusivo anche sulla base dei pareri resi nei rispettivi diversi procedimenti (C. Stato, IV, 18 settembre 2012, n. 4950; VI, 24 febbraio 2011, n. 1149; IV, 25 maggio 2005, n. 2676; Tar Lazio, Roma, I-bis, 3 giugno 2008, n. 5398).

Anche da ultimo, è stato ribadito come il Comitato di verifica per le

cause di servizio sia l'organo tecnico munito di speciale competenza tecnica, di variegata composizione professionale, a cui è affidato dal vigente ordinamento (artt. 10 e 11 del D.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461) il giudizio imparziale e oggettivo sul piano medico legale circa il carattere professionale della patologia denunciata ai fini dell'ottenimento dell'equo indennizzo o della pensione privilegiata dal pubblico dipendente, nonché l'inconfigurabilità, in tema di causa di servizio, di contraddizione tra il giudizio della C.M.O. e quello del Comitato (C. Stato, III, 6 agosto 2015, n. 3878).

Ciò posto, e quindi innanzitutto risolta la questione della contraddittorietà tra provvedimenti, il predetto parere del Comitato di verifica non risulta poter essere fondatamente messo in discussione nella presente sede giudiziale, profilandosi indenne dalle denunziate mende motivazionali.

Si tratta, infatti, di conclusioni fondate su argomentazioni assistite da chiarezza e logicità, raggiunte sulla base di un percorso argomentativo ampiamente suffragato da nozioni scientifiche e dati di esperienza propri della disciplina tecnica applicata.

Ne consegue che anche il provvedimento conclusivo del procedimento avviatosi a seguito della presentazione da parte del ricorrente dell'istanza per il riconoscimento dell'infermità come dipendente da causa di servizio si profila assistito da congrua motivazione, nella specie effettuata per relationem.

Neanche può dirsi che il procedimento evidenzi carenze istruttorie, per essere stati presi in considerazione tutti gli elementi acquisiti al

procedimento, ivi compreso il servizio effettivamente prestato dal ricorrente, il quale è stato apprezzato specificamente come non esulante dal normale svolgimento dell'attività richiesta al personale del Corpo di polizia penitenziaria.

E' noto peraltro:

- che nella nozione di concausa efficiente e determinante della genesi o dell'aggravamento di una infermità possono farsi rientrare solo fatti ed eventi concreti e individuati in modo specifico, e non anche circostanze e condizioni generali e connaturate ai disagi propri di qualsiasi attività lavorativa (Tar Puglia, Lecce, I, 7 maggio 2003, n. 2941; Tar Lazio, Roma, III, 30 novembre 1991, n. 2119; II, 30 marzo 1989, n. 461);

- che un obbligo di motivazione in capo all'Amministrazione è ipotizzabile solo per il caso in cui essa, per gli elementi di cui dispone e che non sono stati vagliati dal Comitato, ritenga di non poter aderire al suo parere (C. Stato, IV, 14 dicembre 2004, nn. 8066 e 8054, 26 novembre 2004, n. 7705 e 22 ottobre 2004, n. 6953; VI, 23 gennaio 2006, n. 179 e 11 novembre 2004, 7292). E nella specie l'Amministrazione si è conformata al parere reso dal Comitato di verifica, il quale, come sopra rilevato, deve considerarsi adeguatamente circostanziato e motivato.

In definitiva, ribadite le svolte considerazioni, il Collegio respinge il ricorso in esame siccome infondato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente alle spese del giudizio che liquida in € 1.000,00 (mille) oltre oneri di legge se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art.22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente, Estensore

Donatella Scala, Consigliere

Fabio Mattei, Consigliere

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**  
**Salvatore Mezzacapo**

## IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.